

COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli (AQ)

Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 31-10-12

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012**

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARCO IACUTONE	P	ULISSE ROSSI	P
BIANCHINI CARLO	A	IGINO CHIUCHIARELLI	P
ANGELO SIMONE ANGELOSANTE	P	FILAURI DOMENICO	A
BERARDINO POLLA	P	MELONE EMILIO GAETANO	A
GIUSEPPE BONANNI	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 6 Assenti n. 3

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PINO ANGELOSANTE in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor DOTT. FALCONE CESIDIO.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco Presidente illustra dettagliatamente al consesso civico l'argomento posto all'ordine del giorno indi cede la parola a chi volesse intervenire.

Interviene il Consigliere Chiuchiarelli dichiarando che approva l'adozione dell' IMU sulla prima casa per i possessori nostri cittadini emigranti residenti all'estero, ma ribadisce il concetto già esposto nell'altra seduta consigliare della necessità di effettuare l'esenzione totale per la prima casa che poi corrisponderebbe, a detta degli uffici, a minore entrata per 25.000,00 euro, somma che si potrebbe compensare con economie su altre voci di spesa.

Risponde il Sindaco dicendo che il Comune di Ovindoli è fra i pochissimi comuni che non hanno applicato l'Addizionale Regionale e la TARSU è all' 1,20, quindi per esigenze di bilancio per l'anno in corso non è stato possibile effettuare l'esenzione, certamente, ove possibile, se ne terrà conto nel bilancio di previsione anno 2012 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui sopra;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 2.04.2012 esecutiva, venivano determinate le aliquote e le detrazioni d'imposta relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662'.

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato, altresì, il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 06.12.2011, N. 201, che testualmente si riporta:

.....omissis.....”Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la Deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 39, in data 31/10/2011 Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con votazione espressa nelle forme di legge dai presenti come segue:

PRESENTI E VOTANTI N. 07 (Compreso il Sindaco)

FAVOREVOLI N.06

CONTRARI N. 1 (CHIUCHIARELLI IGINO)

ASTENUTI ZERO

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata	4,00
4	Aree e	d _{8,00} i
5	Unità immobiliari secondarie (immobili di categoria A tranne categoria A/10) e unità immobiliari classificati e/o classificabili nel gruppo catastale C/2-C/6-C7 locati o dati in comodato a parenti in linea retta di primo grado con contratto	4,00

regolarmente registrato	
-------------------------------	--

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari	200,00
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata	200,00

3) copia della presente deliberazione sarà inserita nel portale www.portalefederalismofiscale.it entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

INOLTRE:

STANTE l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI E VOTANTI N. 07 (Compreso il Sindaco)

FAVOREVOLI N.06

CONTRARI N. 1 (CHIUCHIARELLI IGINO)

ASTENUTI ZERO

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to PINO ANGELOSANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FALCONE CESIDIO

=====
li,

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
DOTT. FALCONE CESIDIO

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

Visto: f.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO
PINO ANGELOSANTE DOTT. FALCONE CESIDIO

=====
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-11-2012 al 04-12-2012
- è diventata esecutiva il giorno 31-10-2012 - provv. n.*****
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 31-10-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FALCONE CESIDIO